

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Società e diritti. La conseguenza economica della legge Cirinnà all'esame della Camera

# Matrimonio e unioni civili: la comunione dei beni è regola

## Per le convivenze dichiarate deve essere pattuita

Angelo Busani  
Emanuele Lucchini Guastalla

Una delle più rilevanti conseguenze della prossima entrata in vigore della legislazione in materia di **unione civile** e di **convivenza di fatto** (cd «legge Cirinnà», approvata al Senato e ora all'esame della Camera) è senz'altro la rivoluzione che questa normativa comporterà nella materia degli interessi economici dei componenti di queste nuove forme di vita in comune. Occorre anzitutto prendere in considerazione i rapporti patrimoniali che si origineranno nel corso della vita di coppia.

### Comunione dei beni

A questo riguardo, va notato che la nuova legge equipara sotto ogni aspetto i componenti di una unione civile con i coniugi di un **matrimonio**: pertanto, in mancanza di una convenzione matrimoniale di adozione del regime di separazione dei beni (che, anche nel caso di unione civile, deve essere stipulata nella forma dell'atto pubblico), sia nel matrimonio sia nell'unione civile si instaura il regime di comunione dei beni, nel senso che diventano di titolarità comune i beni e i diritti acquistati nel periodo durante il quale si svolge il matrimonio o l'unione civile. Inoltre, anche i componenti di una unione civile possono adottare il regime del fondo patrimoniale.

Uno scenario diverso si ha, invece, nel caso di convivenza di fatto poiché, in questa situa-

zione, non si instaura ex lege un regime di comunione degli acquisti, in quanto ognuno dei conviventi di fatto rimane esclusivo titolare di ciò che egli compra.

È però possibile ai conviventi di fatto stipulare un **contratto di convivenza** (con atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, di cui è disposta la pubblicità nei registri anagrafici) me-

### LE CONSEGUENZE

In mancanza di una convenzione di adozione del regime di separazione scatta la titolarità comune per gli acquisti

### CAMBIA LA SUCCESSIONE

Nelle unioni il partner diventa erede come il coniuge. Nella convivenza il superstita ha diritto di abitazione da due a cinque anni

dante il quale anche in questo regime si ottiene la messa in comune dei beni e dei diritti che i conviventi acquisiscono nel periodo in cui la vita insieme si svolge.

Secondo la nuova legge, questo contratto di convivenza, oltre che regolamentare il regime degli acquisti nel periodo, potrà contenere anche le modalità di contribuzione dei conviventi alle necessità della vita in comune, in relazione

al patrimonio e al reddito di ciascuno di essi e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.

La legge non dice altro sul contratto di convivenza, se non che ad esso non sono applicabili condizioni e termini: spetterà dunque all'elaborazione degli studiosi prima, e della giurisprudenza poi, se il contratto di convivenza potrà essere suscettibile di "ospitare" altri contenuti, quali ad esempio la definizione in anticipo (vietata invece nel caso del matrimonio) dei comportamenti da tenere e delle contribuzioni da effettuare in caso di cessazione del rapporto di convivenza.

### L'eredità

Vengono poi in considerazione le conseguenze che si avranno in tema di **successione ereditaria**. Anteriormente alla nuova normativa, solo dal matrimonio originavano diritti successori in capo al membro superstita della coppia: nessun diritto successorio (tranne il diritto di subentro nel contratto di locazione stipulato dal defunto) scaturiva, in capo al componente superstita di una coppia di conviventi non sposati, con riguardo al patrimonio lasciato dal componente defunto della coppia in questione.

Con la nuova legge, invece, lo scenario muta radicalmente: se il superstita di una coppia di conviventi di fatto continua, come prima, a non maturare alcun diritto nella successione del convivente

defunto, invece il partecipe di una unione civile acquisisce la stessa posizione che nel matrimonio compete al coniuge superstita; in particolare:

- in mancanza di testamento, il componente dell'unione civile acquisisce lo status di successore "legittimo" e, quindi, il diritto a conseguire una quota dell'eredità e ad abitare vita natural durante nella casa già adibita a residenza dei componenti dell'unione civile;
- il componente dell'unione civile acquisisce lo status di successore "necessario" e, quindi, il diritto di contestare le donazioni e le disposizioni testamentarie che non gli permettano di acquisire una quota del patrimonio del defunto risultante dalla somma di quello lasciato dallo stesso defunto alla sua morte e di quello che il defunto abbia fatto oggetto di donazione durante la sua vita.

Se il convivente di fatto non matura diritti successori in caso di morte dell'altro convivente, qualora però la convivenza si svolgesse in una abitazione di titolarità del convivente defunto, il superstita matura in ogni caso un diritto di abitazione di durata biennale; se tuttavia la convivenza durasse da oltre due anni, questo diritto di abitazione dura per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore però a 5 anni (se, infine, il convivente superstita abbia minorati o disabili, il diritto di abitazione dura almeno 3 anni).

### Il confronto

Principali caratteristiche dei diversi tipi di convivenze una volta varata la «legge Cirinnà»

Coppia unita in matrimonio	Coppia di una unione civile	Coppia di conviventi di fatto
<b>SESSO</b>		
Coppia di persone di sesso diverso	Coppia di persone di identico sesso	Coppia di persone di sesso diverso o di identico sesso
<b>COSTITUZIONE</b>		
Celebrazione innanzi all'ufficiale di stato civile o a ministro di culto	Dichiarazione all'ufficiale di stato civile	Stabile convivenza dichiarata all'anagrafe
<b>PUBBLICITÀ</b>		
Negli atti dello stato civile	Identico al matrimonio	Stato di famiglia anagrafico
<b>COGNOME</b>		
La moglie aggiunge il cognome del marito al proprio cognome	Adozione opzionale di un cognome comune scegliendolo tra i cognomi originari, cui anteporre o posporre il proprio cognome originario	Mantenimento del cognome originario
<b>REGIME PATRIMONIALE</b>		
Comunione legale dei beni	Identico al matrimonio	Non si instaura alcun regime patrimoniale, fatto salvo il caso di stipula di un contratto di convivenza
<b>CONVENZIONI MATRIMONIALI</b>		
Si può stipulare una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, di comunione convenzionale e di fondo patrimoniale	Identico al matrimonio	Può essere stipulato un contratto di convivenza, che riceve pubblicità nei registri anagrafici
<b>IMPRESA FAMILIARE</b>		
Il coniuge partecipa agli utili e agli incrementi dell'impresa individuale del coniuge imprenditore	Identico al matrimonio	Identico al matrimonio
<b>MORTE DEL LAVORATORE</b>		
L'indennità di fine rapporto spetta al superstita	Identico al matrimonio	Fattispecie non disciplinata
<b>SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA CASA ADIBITA A COMUNE RESIDENZA</b>		
Il superstita subentra nel contratto di locazione stipulato dal defunto	Identico al matrimonio	Identico al matrimonio
<b>DIRITTO DI ABITAZIONE NELLA CASA DI RESIDENZA FAMILIARE IN CASO DI MORTE DEL PROPRIETARIO</b>		
Il superstita ha il diritto di abitazione vitalizio	Identico al matrimonio	Il superstita ha il diritto di abitazione per 2 anni o, se la convivenza dura da più di 2 anni, per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore a 5 anni (se il superstita ha figli minori o disabili, il diritto di abitazione dura almeno 3 anni)
<b>SUCCESSIONE LEGITTIMA</b>		
Il superstita succede al defunto in mancanza di testamento	Identico al matrimonio	Il superstita non ha alcun diritto successorio
<b>SUCCESSIONE NECESSARIA</b>		
Il superstita ha diritto a una quota dell'eredità del defunto	Identico al matrimonio	Il superstita non ha alcun diritto successorio
<b>RISARCIMENTO DEL DANNO PROVOCATO DALLA MORTE DEL CONIUGE</b>		
Spetta al superstita	Identico al matrimonio	Identico al matrimonio
<b>MATRIMONIO O UNIONE CIVILE STIPULATI ALL'ESTERO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO</b>		
Considerati dalla legge italiana come unione civile regolata dal diritto italiano		

### Tribunale di Roma

## Sì all'adozione «incrociata» per i figli di una coppia di donne

Via libera del Tribunale dei minorenni di Roma all'adozione "incrociata" in favore di una coppia di donne con un figlio ciascuna. Il giudice ha accolto i ricorsi proposti dall'avvocata Francesca Quarato, di Rete Lenford e componente del gruppo legale di Famiglie Arcobaleno facendosi scattare la norma che regola l'adozione «in casi particolari». La sentenza, si legge in una nota dell'Associazione, ha esteso la responsabilità genitoriale alla «mamma sociale» una volta verificata l'esistenza tra le due mamme di un comune progetto di genitorialità, lo stato di benessere dei figli e la stabilità del nucleo familiare. Per Francesca Quarato il fatto che le minori siano nate ciascuna dalle due donne della coppia fa sì che alle bimbe sia assicurata la presenza di un genitore biologico e di un genitore sociale «entrambi con piena e pari capacità e responsabilità genitoriale». Il Tribunale ha stabilito che le bambine abbiano lo stesso doppio cognome, pur non essendo per la legge sorelle.

Per Maria Grazia Sangalli, presidente di Rete Lenford «in mancanza di una normativa sull'adozione delle coppie dello stesso sesso, il percorso per l'adozione è possibile solo interpretando la normativa in senso evolutivo. In ogni caso la forma di adozione di tali sentenze rimane quella delle cosiddette adozioni in casi particolari, che conferisce al minore meno garanzie rispetto ad una genitorialità piena e legittimante»

P.Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Meet the leaders, share the experience

www.eventi.ilssole24ore.com

# Il networking di eccellenza per le business community

## CALENDARIO CONFERENZE ANNUALI 2016

**FORUM MADE IN ITALY NEI MERCATI INTERNAZIONALI**  
Milano, 31 marzo

**7° TUTTOLAVORO**  
Milano, 11 aprile

**7° FORUM BANCA E IMPRESA**  
Milano, 14 aprile

**2° LEADERSHIP & HR FORUM**  
Milano, 17 maggio

**5° HEALTHCARE SUMMIT**  
Roma, 17 e 18 maggio

**8° LUXURY SUMMIT**  
Milano, 26 maggio

**4° FORUM FOOD & MADE IN ITALY**  
Milano, 28 giugno

**16° ITALIAN ENERGY SUMMIT**  
Milano, 26 e 27 settembre

**10° CONSUMER & RETAIL SUMMIT**  
Milano, 4 ottobre

**FORUM SPORT & BUSINESS**  
Milano, 11 ottobre

**STATI GENERALI DELLA CULTURA - 5° Ed.**  
Milano, 20 ottobre

**18° ANNUAL ASSICURAZIONI**  
Milano, 9 e 10 novembre

**13° ANNUAL ECONOMIA E FINANZA**  
Milano, 23 e 24 novembre

### IL NETWORK DI ECCELLENZA

15.000  
PARTECIPANTI

1.500  
SPEAKERS

500  
ENTI ED AZIENDE PARTNER

### UN RINGRAZIAMENTO AI NOSTRI PARTNER

- > Accenture
- > Acquarello
- > Acqua San Bernardo
- > Adobe
- > AIFI
- > Allegrini
- > American Express
- > Antonio Amato
- > Aquamela fine food
- > Arca SGR
- > Audi
- > Azienda Agricola Torrerivera
- > Banca IFIS
- > Banca Popolare di Vicenza
- > Barclays
- > BCG
- > Bernoni Grant Thornton
- > Bio Zolla 14
- > BNL Gruppo BNL Paribas
- > Boehinger Ingelheim
- > Borsci San Marzano
- > Bper
- > BPM
- > Business Company
- > Business Strategies
- > Carmelutti Studio Legale Associato
- > Cassa Depositi e Prestiti
- > CheBanca!
- > Chef Luigi
- > Clifford Chance
- > Coface
- > Colt
- > Commissione Europea
- > Confartigianato
- > ContactLab
- > Cremeria Buonarrotti
- > Cribis
- > Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP
- > Data Management HRM
- > Deutsche Bank
- > Dimmidisi
- > DLA Piper
- > Doctor Glass
- > Dottor Grandine
- > DoveConviene
- > E.ON Italia
- > Edison
- > Electro Power Systems
- > Enel
- > ERG
- > Ericsson
- > Euler Hermes
- > EY
- > F2i SGR
- > Falck Renewables
- > Farmindustria
- > Fattoria di Palazzo Vecchio
- > Fiera di Bologna
- > Fiera di Verona
- > Fiera Milano
- > Fiera Consulting
- > Fondazione Roma
- > Fondo Italiano di Investimento
- > Fredo
- > Gi Group
- > Grimaldi Studio legale
- > Gruppo De Pasquale
- > Gruppo Mangiarano Germinale
- > Gruppo Roncaglia
- > GSE Italia
- > HDU - GIUNTI O.S.
- > Host
- > HP
- > HSBC
- > ICE
- > ICIS
- > Innowatio
- > Interbrand
- > Intesa Sanpaolo
- > Invitalia
- > Jacobacci & Partners
- > JDA Software
- > Klikkapromo
- > KPMG
- > LabLawFailla Rotondi & Partners
- > La Casa del Pane
- > LadyBù
- > Lavazza
- > Legance Avvocati Associati
- > Lexellent
- > Magister Engineering
- > Medtronic Italia
- > MetLife Europe Limited
- > Monte dei Paschi di Siena
- > PAYBACK
- > Pedersoli e Associati
- > Petti Pomodoro
- > Peugeot
- > Philips
- > Plose
- > Primo Taglio
- > Prysmian
- > PwC
- > Renault
- > RGI Group
- > Rina
- > Rispo
- > Saeco
- > Saint Gobain - Autover
- > Samsonite
- > SCS Consulting
- > Sisal
- > Sorgenia
- > Square Reply
- > Studio Legale Associato Taurini e Hazan
- > Studio Legale e Tributario Associato Quorum
- > Studio Rota Porta
- > Supermercato 24
- > Telecom
- > Teradata
- > Tim
- > Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
- > Trans Adriatic Pipeline
- > TUTTOFOOD
- > Umana
- > Unicredit
- > Unione Fiduciaria
- > Value Retail
- > Veneto Banca
- > Zenit SGR
- > Zucchi
- > Wish Days

Servizio Clienti  
tel. 02 30300602  
fax 02 3022.3414  
info@formazione.ilssole24ore.com

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi  
Milano - via Monte Rosa, 91  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23/b/c  
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008

GRUPPO 24 ORE



Entra nel network delle aziende partner  
tel. 02 3022.3362  
Email: 24oreformazione.eventi@ilssole24ore.com